

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI ANCONA INTEGRATIVO DEL CCNL 19 LUGLIO 2018

Ad Ancona il giorno 17 giugno 2021 presso la sede del Collegio Costruttori della provincia di Ancona

tra

il Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona aderente all'ANCE, rappresentata dal Presidente Sig. Fabio Fiori e dal direttore del Collegio Sig.ra Alessia Del Mastro e dai Sigg.ri Cesare Davanzali, Dario Bruni, Federica Farinelli e Marco Mariotti, con l'assistenza di Stefano Sansonetti di Confindustria Ancona

e

la FILLEA – CGIL Provinciale rappresentata dal Sig. Daniele Bocchetti;


la FILCA – CISL Provinciale rappresentata dal Sig. Luca Tassi;


la FENEAL – UIL provinciale rappresentata dal Sig. Christian Fioretti;

Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro, integrativo del CCNL, da valere per tutto il territorio della provincia di Ancona per le imprese del settore Industria che svolgono le lavorazioni elencate nello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e per i lavoratori da esse dipendenti.


EVR – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (art. 7)

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 46 e 38 del CCNL 19 aprile 2010, successivamente rinnovato il 01/08/2014 ed il 18/07/18, è istituito l'EVR - Elemento Variabile della Retribuzione.

L'EVR in quanto salario variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti da norme di legge e di contratto, ivi compreso il TFR. 

 In applicazione da quanto stabilito dal C.C.N.L., nella provincia di Ancona viene confermato l'istituto dell'EVR e riconosciuto nella misura del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore al 1° luglio 2018.

La decorrenza dell'EVR è stabilita dal 1° giugno 2021.

Fermi restando gli indicatori previsti dal C.C.N.L. è individuato, in sede territoriale, quale quarto indicatore utile per l'EVR, il rapporto tra la Massa salariale denunciata e quella versata. 

Le incidenze ponderali in termini percentuali dei singoli parametri sono individuate nel modo seguente:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile Ancona: 25%;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile Ancona: 25%;
3. ore denunciate in Cassa Edile Ancona: 25%;
4. rapporto tra massa salariale versata e quella denunciata 25%

Per ciascun indicatore si procederà al confronto dei trienni di cui alla seguente tabella:

ANNO DI CORRESPONSIONE	TRIENNIO DI RIFERIMENTO	TRIENNIO DI CONFRONTO
Giugno 2021 – Dicembre 2021	2018-2019-2020	2017-2018-2019
Gennaio 2022 - Dicembre 2022	2019-2020-2021	2018-2019-2020
Gennaio 2023 – Maggio 2023	2020-2021-2022	2019-2020-2021

Le Parti sociali, si incontreranno per determinare l'EVR secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili c.d. affini entro il mese di marzo di ciascun anno di vigenza. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei quattro parametri su base triennale rispetto al triennio di riferimento, come sopra individuati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.V.R., qualora due dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi, l'E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% della percentuale dell'E.V.R. fissato dal presente contratto; nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% della percentuale dell'E.V.R. fissato dal presente contratto.

Determinata la percentuale dell'E.V.R. a livello provinciale, a livello aziendale ogni impresa procederà alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile, al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni
- volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi, rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Qualora uno dei suddetti parametri risulti negativo - mentre l'altro risulti positivo - nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'E.V.R. esclusivamente nella misura del 30% della percentuale dell'E.V.R. fissato a livello provinciale dal presente contratto.

Tuttavia, laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.V.R. nella piena misura determinata a livello

territoriale, l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente - un parametro negativo e l'altro positivo – erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

Qualora entrambi i suddetti parametri risultassero negativi nel confronto triennale, l'azienda non erogherà l'E.V.R.

L'impresa, sia nel caso previsto nel comma precedente sia nell'ipotesi in cui entrambi i parametri aziendali siano negativi, dovrà trasmettere un'autodichiarazione, redatta secondo uno schema che sarà definito dalle parti sociali, seguendo la procedura prevista dall'art. 38 del CCNL.

Nel caso che l'EVR venga erogato dall'impresa in relazione al miglioramento sulla base del confronto triennale anche solo di uno degli indici aziendali costituiti dalle ore denunciate in cassa Edile e dal volume di affari IVA, la somma a titolo di EVR potrà essere assoggettata al regime fiscale agevolato di cui alla legge 29 dicembre 2015 n. 2018 e successive modificazioni.

A tale fine ANCE Ancona provvederà al deposito del presente accordo nei termini di legge.

DISCIPLINA DELL'EVR PER L'ANNO 2021

Esclusivamente per l'EVR da erogarsi nel periodo Giugno 2021 – Dicembre 2021, vista l'eccezionalità della situazione derivante dalla epidemia legata al Covid-19, le parti hanno deciso di prevedere una disciplina specifica per l'EVR, come di seguito.

Nello specifico, le parti concordano che l'EVR potrà essere riconosciuto anche solo in presenza di un unico parametro positivo, nella misura percentuale ponderale prevista per il parametro stesso.

Ai fini dell'EVR aziendale, qualora sia positivo il solo parametro legato al volume affari IVA e negativo quello delle ore denunciate in CE, l'azienda provvederà comunque ad erogare il 100% dell'EVR provinciale come sopra individuato. Per tutte le altre ipotesi si fa riferimento a quanto stabilito dal CCNL.

Alla luce di quanto sopra disposto, effettuato il confronto dei parametri previsti per l'EVR, le parti hanno verificato che solo il parametro relativo al rapporto tra massa salariale versata e quella denunciata è risultato positivo. Pertanto, l'EVR spettante è determinato dalle tabelle che seguono:

OPERAI - MINIMI PAGA BASE ORARI/EVR

	1° LUGLIO 2018	EVR
a) OPERAI DI PRODUZIONE		
Operaio di quarto livello	6,96	0,0696
Operaio specializzato	6,47	0,0647
Operaio qualificato	5,82	0,0582
Operaio comune	4,97	0,0497
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti	4,48	0,0448
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	3,98	0,0398

IMPIEGATI - STIPENDI MINIMI MENSILI/EVR

LIVELLI	1° LUGLIO 2018	EVR
7	1.720,71	17,21
6	1.548,63	15,49
5	1.290,52	12,91
4	1.204,51	12,05
3	1.118,46	11,18
2	1.006,62	10,07
1	860,36	8,60

MENSA E INDENNITÀ' SOSTITUTIVA (art. 9)

L'impresa, quando in forza dell'ubicazione e delle caratteristiche delle opere da eseguire, del luogo di residenza degli operai e, sempreché si prefigurino una durata di cantiere superiore a sei mesi, salvo i casi di obiettiva impossibilità, su richiesta di almeno i 2/3 degli operai dell'impresa occupati nel singolo cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, provvederà a che venga consumato un pasto caldo nello stesso cantiere o nelle vicinanze attraverso il ricorso a servizi di distribuzione esterni.

La fornitura del pasto è limitata al primo e al secondo piatto, pane, contorno e bevande.

L'impresa concorre mensilmente al costo complessivo (compreso l'eventuale trasporto e confezionamento) dei pasti nella misura di 3/4 con un massimo di euro 7,00 per ciascun pasto consumato nel mese dal 1° giugno 2021. L'impresa concorrerà al pagamento del contributo a suo carico per l'erogazione del servizio, quando l'operaio prenda almeno quattro ore di effettivo lavoro.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta agli operai, a decorrere dal 1° giugno 2021, un'indennità sostitutiva lorda di euro 7,00 per ciascuna giornata di effettivo lavoro, con un minimo di 4 ore lavorate.

L'indennità di mensa di cui sopra, sarà computata ai soli fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, sempre che l'erogazione stessa abbia carattere continuativo escludendosi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, comprese quelle di cui all'art. 19 del vigente CCNL, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio in natura messo a disposizione secondo la normativa di cui al presente accordo, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo.

Sono fatti salvi eventuali trattamenti aziendali di miglior favore, attuati anche mediante modalità alternative all'indennità sostitutiva di mensa che siano comunque tracciabili.

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE (art. 14)

Con decorrenza 1° aprile 2019 si conferma che la Cassa Edile della Provincia di Ancona ASSISTEDIL continuerà ad applicare l'aliquota contributiva FNAPE del 3,65%. Le differenze da versare rispetto al 3,91% previste con l'accordo siglato tra le parti nazionali il 3 aprile 2019, saranno considerate premialità alle imprese e pertanto rientreranno nell'aliquota dell'1,05% della massa salariale come previsto dal CCNL del 18 luglio 2018 e versate trimestralmente al FNAPE.

Qualora la spesa totale per le prestazioni alle imprese superi il tetto massimo dell'1,05% della massa salariale, la copertura della differenza sarà attinta dall'utilizzo del fondo riserva APE.

FERIE E ROL SOLIDALI (articolo da definire)

Vista la disciplina prevista dall'art. 24 del D.Lgs. 151/2015, i lavoratori con la sola qualifica di impiegati e/o quadri, possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai colleghi, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli e/o genitori e/o coniuge e/o convivente ai sensi della L. 76/2016, che necessitano di assistenza e/o cure costanti, previa presentazione di idonea certificazione

In riferimento all'istituto delle ferie, resta inteso che potrà essere ceduta solo la quota delle ore di ferie eccedenti la misura minima di quattro settimane annue prevista dal D.Lgs. 8.4.2003, n. 66.

Le modalità di attuazione di tale istituto saranno definite a livello aziendale.

CONTRIBUTO GESTIONE CASSA EDILE (art. 19)

Con decorrenza 1° ottobre 2018 il contributo relativo alla Gestione Cassa Edile, di cui all'art. 36 comma 6 CCNL 19.04.2010, viene stabilito nella misura del 2,25% come previsto dal verbale di accordo del 18 luglio 2018. Tale contributo viene ripartito rispettivamente nell'1,875% a carico del datore di lavoro e nello 0,375% a carico del lavoratore.

PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI (art. 22)

A) Indumenti da lavoro

L'Assistedil fornirà ogni anno, in occasione dei rimborsi semestrali ad ogni lavoratore iscritto che possa far valere 600 ore lavorative effettuate nella provincia di Ancona nei dodici mesi precedenti l'erogazione, una tuta invernale e una tuta estiva addebitandone il costo della prestazione alla gestione Cassa Edile nel capitolo prestazioni operai nel limite dello 0.45% della massa salariale come previsto dal CCNL del 18 luglio 2018.

In caso d'infortunio sul lavoro, è necessario che l'operaio abbia prestato almeno 80 ore lavorative nei dodici mesi precedenti.

Per avere diritto alla prestazione di cui sopra, il lavoratore deve risultare attivo alla data stabilita dal comitato di gestione per la distribuzione e l'impresa in regola con i versamenti.

Con l'erogazione degli indumenti invernali, le parti convengono anche di erogare un paio di scarpe antinfortunistiche all'anno. La maturazione del diritto e la distribuzione saranno effettuate con le stesse regole sopra previste per gli indumenti da lavoro.
Per quanto riguarda il capitolo della spesa delle sole scarpe antinfortunistiche la copertura economica sarà effettuata mediante l'utilizzo del fondo Apes.

B) Integrazione carenza malattia

Visto quanto stabilito dall'art.38 del vigente CCNL, le parti, valutata positivamente la sperimentazione prevista dall'accordo provinciale del 10.09.2009, concordano che sarà erogato dalla Cassa Edile un premio lordo di euro 110,00 a tutti i lavoratori che al termine dell'esercizio finanziario del 30 settembre di ogni anno, abbiano avuto nell'anno un'assenza per malattia non superiore a sei giorni.

Il premio sarà erogato una sola volta anche in presenza di più assenze nell'anno di riferimento con durata inferiore a sei giorni

Per avere diritto al premio il lavoratore deve avere denunciato e versato alla Cassa Edile di ancona un monte ore lavorative non inferiore di 1600, comprese le ore di infortunio.

C) Nascita primo figlio

All'iscritto a cui nasca il primo figlio (di cui sia il genitore naturale) o adotta un primo figlio, spetta una prestazione di € 700,00 lordi alle condizioni che seguono:

- la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della nascita del figlio
- l'iscritto deve essere comunque presente in Cassa Edile al momento della presentazione della domanda
- l'iscritto deve avere maturato, nei dodici mesi precedenti la data della domanda, almeno 1000 ore denunciate e versate
- alla domanda deve essere allegata copia del certificato di nascita e dello stato di famiglia

D) Nascita secondo figlio

All'iscritto a cui nasca il secondo figlio (di cui sia il genitore naturale) o adotta un secondo figlio, spetta una prestazione di € 400,00 lordi alle condizioni che seguono:

- la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della nascita del figlio
- l'iscritto deve essere comunque presente in Cassa Edile al momento della presentazione della domanda
- l'iscritto deve avere maturato, nei dodici mesi precedenti la data della domanda, almeno 1000 ore denunciate e versate
- alla domanda deve essere allegata copia del certificato di nascita e dello stato di famiglia.

Quanto descritto ai punti C) e D) vale anche in caso di adozioni.

E) Contributo ai figli studenti

- a) Contributo annuo per l'acquisto di libri Scolastici nelle seguenti misure:
- per la scuola media inferiore € 200,00

- per la scuola media superiore € 250,00
- per l'università € 450,00

Il contributo viene erogato al lavoratore su apposita domanda da presentare entro il 31 marzo di ogni anno a condizione che lo stesso sia in forza presso una Impresa iscritta all'Ente al momento della richiesta e che percepisca nell'anno solare in corso l'assegno APE ORDINARIA.

Il lavoratore deve avere inoltre registrate almeno 700 ore lavorative nella Provincia di Ancona nei sei mesi precedenti la richiesta, che i figli studenti siano fiscalmente a suo carico e non ripetenti.

Nel caso di studenti universitari è necessario altresì, per avere diritto alla prestazione, che non siano fuori corso.

b) Premio laurea.

Gli importi saranno determinati nelle seguenti misure:

- Laurea magistrale con il massimo dei voti € 750,00

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno in cui è stata conseguita la laurea ed il relativo premio verrà liquidato a condizione che lo studente sia fiscalmente a carico del lavoratore edile e che lo stesso abbia percepito nell'anno in corso l'erogazione APE ordinaria.

- Laurea magistrale con votazione compresa tra 100/110 e 109/110 € 500,00

Tenuto conto della sperimentalità di quest'ultima prestazione, le parti concordano di introdurre un plafond massimo di spesa annuale di 8.000,00 euro.


Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data in cui è stata conseguita la laurea ed il relativo premio verrà liquidato a condizione che lo studente sia fiscalmente a carico del lavoratore edile e che lo stesso abbia percepito nell'anno in corso l'erogazione APE ordinaria. Le domande pervenute entro la fine dell'anno edile (30 settembre) saranno liquidate in proporzione al suddetto plafond.

Il tetto massimo di spesa previsto per l'art 22, per le prestazioni non sanitarie di cui alla lettera A (esclusa la spesa per le scarpe antinfortunistica), B, C, D, E, viene stabilito nel limite massimo dello 0.45% della massa salariale come previsto dal CCNL del 18 luglio 2018. Qualora la spesa totale per le prestazioni di cui sopra, superi il tetto massimo dello 0.45% della massa salariale, Il fondo APES provvederà alla copertura finanziaria della spesa superiore al tetto stabilito.

Le prestazioni agli operai e le premialità alle imprese saranno garantite fino alla scadenza del contratto di cui all'art. 33. L'eventuale proroga delle suddette prestazioni sarà subordinata ad una verifica della sostenibilità economica delle stesse.

CONTRATTAZIONE DI ANTICIPO – GRANDI OPERE (art. 32)

Nel caso di opere pubbliche di valore pari o superiore al valore di 50 milioni di euro, eventualmente in partenza nella Provincia di Ancona, le parti si attiveranno per



promuovere un incontro ai fini della definizione della logistica di cantiere, dell'organizzazione del lavoro e del crono-programma dell'opera in partenza.

Resta ferma la disciplina prevista in materia dal vigente CCNL.

COSTITUZIONE DEL R.L.S.T (art. 29)

Le parti concordano di prorogare fino al 30/06/2021 l'accordo di costituzione del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza in ambito territoriale sottoscritto in data 10/09/2009. Inoltre, le parti introducono a decorrere dal mese di luglio 2021 un contributo pari allo 0,10% della massa salariale per l'istituzione dell'RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) per le sole imprese che non hanno un RLS interno o che non ne comunicano il nominativo alla CE.

DECORRENZA E DURATA (art. 33)

Il presente contratto integrativo provinciale, valido per tutto il territorio della provincia di Ancona, avrà decorrenza dal 01/06/2021 fino al 31/05/2023, salvo eventuali diverse indicazioni che dovessero provenire dalle Parti sottoscrittrici del CCNL.

Nel caso in cui il CCNL in fase di rinnovo dovesse prevedere una regolamentazione dell'EVR diversa da quella concordata, le parti si incontreranno per armonizzare la disciplina dell'istituto, secondo le tempistiche e modalità previste dallo stesso CCNL.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R. o PEC, almeno un mese prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno e così di seguito.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto Integrativo non dà luogo ad alcuna indennità di vacanza contrattuale *e/o una tantum*.

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente accordo integrativo provinciale, valgono le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 18 luglio 2018, nonché le norme delle precedenti tornate contrattuali provinciali non espressamente modificate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Collegio Costruttori



Per Confindustria Ancona



Per la FILLEA - CGIL



Per la FILCA - CISL



Per la FENEAL - UIL

